

Massima numero 46 del 27 maggio 2020

Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dal Comune di Scano di Montiferro e dalle Soc. 3M S.r.l., Elettrica Sistem S.r.l. e dalla costituenda ATI Ghiaccio S.r.l. e F.Ili Deidda S.n.c. — Lavori e forniture arredi “Scuole del nuovo millennio – Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@, programma asse I “Scuole del nuovo millennio” - Nuovo polo scolastico diffuso Montiferru - Planargia “Raighinas e Alas” -Riqualificazione dei complessi scolastici siti in Scano di Montiferro Corso V. Emanuele e Tresnuraghes via Cesare Battisti - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d’asta: euro 1.690.000,00 - S.A.: Comune di Scano di Montiferro PREC 73/2020/L-F

Riferimenti normativi: Artt. 28, 105 D.lgs. 50/2016

Parole chiave: Contratti misti – Qualificazione dell’operatore economico – Ricorso al Subappalto facoltativo e al subappalto qualificante – Ammissibilità – Limiti

L’operatore economico che partecipa alla gara per l’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione prevista nel contratto. Dal combinato disposto degli artt. 28 e 105 del Codice, si deve ritenere che nei contratti misti sia consentito il ricorso al subappalto facoltativo; inoltre, non sembra potersi escludere che in relazione a ciascuna categoria di prestazione che costituisce oggetto dell’affidamento, il concorrente possa ricorrere al cd. subappalto qualificante purché risulti in possesso dei requisiti atti a garantire lo svolgimento in proprio della percentuale di prestazione che, ex lege per i lavori o, secondo la specifica disciplina di gara per le forniture e i servizi, non è subappaltabile e, in ogni caso, nel rispetto dell’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014.